

D.D.S. n. 4 /2015

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

C.F. 80010770875

Il Dirigente Capo del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge ed il regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

VISTI gli articoli 98 e 99 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Opere Idrauliche,

approvato con R.D. 25/07/1904 n. 523 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D.

11/12/1933 n. 1775 e ss.mm.ii. nonché il regolamento 14/08/1920, n. 1285;

VISTO l'art. 19, comma 6 bis, della L.R. del 27/04/1999, n. 10 come integrato

dall'art. 11 della L.R. 15/05/2013, n. 9;

VISTA l'istanza del 15/02/2013 assunta al prot. N° 59266 e successiva integrazione

del 01/03/2013 della Humanitas Centro Catanese di Oncologia R.E. s.r.l. Codice

Fiscale e P. Iva 04833460878, in nome e per conto della Provincia regionale di

Catania, che pertanto è l'Ente concessorio, giusta nota prot. n. 78195 del

01/03/2013, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'attraversamento del Vallone

Cubba (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche [G.U.R.I. n.260 del 15/11/1938] al

n. 294 e successivamente trasferito alla Regione Siciliana con D.P.R. 16/12/1970,

n.1503) in territorio di Misterbianco nell'ambito del progetto di allargamento della

sede stradale della SP.54, da realizzare con ponte con strutture in c.a. ad una campata con luce pari a 15,00 m per una larghezza di 11,00 m;

Vista la planimetria catastale ove si evince che l'attraversamento del ponte interessa l'area demaniale individuata in prossimità della particella 177 del foglio 27 del Comune di Misterbianco;

VISTA la quietanza di avvenuto pagamento di € 626,85 trasmessa con nota del 19/03/2015 ed assunta al prot. n. 49079 di quest'Ufficio in data 20/03/2015, relativa alla cauzione ed ai canoni di concessione per gli anni 2013 e 2014;

CONSIDERATO che, stante la valenza di Ente Pubblico del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Catania ex Provincia Regionale di Catania, non è necessario acquisire il Nulla Osta Antimafia previsto in genere dalla normativa in vigore e riferibile all'art. 10 della Legge 575 del 31/05/1965;

VISTO il P.A.I. - n. 095-639110 del 2005 da cui risulta che le opere di cui trattasi non insistono in aree a pericolosità geomorfologica e/o idraulica;

CONSIDERATO che può essere rilasciata la concessione sopra indicata per anni 6 (sei) decorrenti dal 07/10/2013 e che il canone annuo anticipato ammonta ad € 208,95 (euro duecentootto/95);

RITENUTO di rilasciare alla Provincia Regionale di Catania per la quale ha operato in nome e per conto della stessa la Humanitas Centro Catanese di Oncologia R.E. s.r.l. con sede a Catania in via V.E. Da Borbida n. 62, 64 con codice fiscale 04833460878, la concessione per l'attraversamento con ponte di che trattasi.

DECRETA

Art. 1 Per i motivi espressi in premessa è assentita alla Provincia Regionale di Catania oggi denominata Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Catania e

per essa alla Humanitas Centro Catanese di Oncologia R.E. s.r.l. con sede a Catania, la concessione per l'attraversamento del Vallone Cubba, nel comune di Misterbianco, mediante realizzazione di un ponte con strutture in c.a. ad una campata con luce pari a 15,00 m per una larghezza di 11,00 m;

Art. 2 La concessione viene rilasciata per anni 6 (sei) successivi e continui decorrenti dal 07/10/2013, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel parere idraulico rilasciato da questo Ufficio e verso il pagamento del canone annuo 2015 anticipato di € 208,95 (euro duecentootto/95) da adeguarsi ai successivi aggiornamenti ISTAT;

Art. 3 Il canone annuo per il 2015, pari ad € 208,95 (euro duecentootto/95) di concessione dovrà essere versato in rate annuali anticipate a partire dal 2015, (determinato secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 21/12/1961, n.1501, aumentato come previsto dall'art. 14, comma 2, del D.L. 02/10/1981, n. 546 e dall'art. 7 del D.M. 02/03/199, n. 258). Detto canone dovrà essere rivalutato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall' ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 24/12/1993, n. 537, così come richiamato dall'art. 19 della L.R. 27/04/1999, n. 10 e dovrà essere versato in rate annuali anticipate, entro il 30 maggio di ogni anno, mediante versamento su c/c postale n. 12202958, intestato a "Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Catania" con espressa indicazione, in corrispondenza della causale, dei dati identificativi del versante, la motivazione del versamento ed il capitolo di entrata relativo n° 2622 o in alternativa mediante bonifico bancario all'IBAN IT33C0200816939000300005449 intestato alla Cassa Regionale menzionando le causali prima indicate;

Art. 4 A garanzia del pagamento dei canoni di cui all'art. 2 il concessionario ha già costituito cauzione per la somma di € 208,95 (euro duecentotto/95) tramite versamento su C/C n. 12202958 intestato a "Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.A. – Ufficio Provinciale di Catania".

L'amministrazione regionale provvederà allo svincolo ed alla restituzione della cauzione all'avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l'amministrazione stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie derivanti dalla concessione e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al concessionario, oppure a terzi per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

L'Amministrazione ha diritto di valersi dell'accennata cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

Art. 5 Il bene viene concesso nello stato in cui si trova attualmente. Il concessionario assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, e le contribuzioni e gli obblighi di qualsiasi natura gravanti sul bene stesso esonerando l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente l'utilizzo del bene dato in concessione.

Art. 6 La ditta concessionaria, non dovrà produrre danni agli argini, al letto del corso d'acqua, alle proprietà private e comunque in caso di piogge eccezionali, la stessa dovrà provvedere, senza preavviso da parte di quest'Ufficio, alla rimozione delle opere mobili che impediscono il deflusso delle acque. Oltre alle sopra esposte indicazioni, la ditta in questione è tenuta alla piena osservanza delle leggi e regolamenti sulle opere idrauliche.

Art. 7 Il concessionario dovrà ritenersi decaduto dalla concessione, a giudizio

insindacabile dell' Amministrazione, anche prima della scadenza, qualora il medesimo:

- a) abbia sub-concesso il bene, in tutto o in parte, stabilmente o temporaneamente, con o senza corrispettivo;
- b) abbia mutato la destinazione del bene o, comunque ne abbia fatto un uso irregolare;
- c) si sia reso moroso nel pagamento del canone e dei servizi accessori a suo carico.

Art. 8 La violazione degli obblighi del rapporto di concessione comporta la revoca della concessione stessa e l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La revoca sarà comunicata al concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, questo Ufficio procederà allo sfratto in via amministrativa , ai sensi dell'art. 823, comma 2, e dell'art. 828, comma 2, del codice civile.

Art. 9 La quietanza del versamento relativa al canone dovrà essere trasmessa tempestivamente all'amministrazione concedente.

Art. 10 In caso di ritardato pagamento del canone saranno applicati gli interessi legali.

Art. 11 La concessione è nominale e pertanto non può essere ceduta.

Art. 12 Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese senza richiedere o pretendere alcun risarcimento ed indennizzo per le spese sostenute, su richiesta del concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e al ripristino dell'area demaniale oggetto della Concessione, lasciando la stessa sgombera di

materiali di risulta. In caso di inadempimento il concedente vi provvederà direttamente, addebitando la spesa al concessionario.

Art. 13 L'uso per la quale è concessa l'area demaniale non può essere diversa da quella sopra descritta, ed eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate.

Art. 14 La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del concessionario, di ogni autorizzazione prevista dalle normative vigenti in materia.

Art. 15 Il concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le opere di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese, tutte le riparazioni e/o le modifiche delle opere realizzate, che il concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque.

Art. 16 Essendo il contratto stipulato per un tempo determinato, non occorrerà per porre termine alla Concessione, alcuna reciproca disdetta. Sarà cura però, del concessionario comunicare rinuncia al concedente.

Art. 17 Qualora il concessionario fosse interessato al rinnovo dell'atto, dovrà presentare istanza in bollo un anno prima della scadenza della concessione all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio.

Art. 18 Sono fatti salvi tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di altri Enti, necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 19 Per quanto non previsto nella presente Concessione, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Art. 20 Il concedente può disporre varianti in alveo sia planimetriche che


altimetriche, in qualsiasi tempo, senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.

Art. 21 Tutte le spese inerenti la presente Concessione, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del concessionario.

Catania, 27.04.2015 PROT. 70516

Il Dirigente Capo Servizio

(dott. ing. S. G. Ragusa)



Il Dirigente dell' U.O. 9

(dott. ing. Giovanni Spampinato)



